



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GRAMAZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2011**

Modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 11 marzo 1953, n. 87, in materia di ampliamento della composizione del collegio di nomina di uno dei giudici della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che il giudice della Corte la cui nomina spetta alla Corte dei conti è eletto: «da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti», con esclusione, dunque, dei referendari e dei primi referendari.

In proposito, su detta esclusione si è pronunciata la Corte costituzionale che, con sentenza n. 111 del 27 giugno 1963 (Pres. Ambrosini - Rel. Cassandro), ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale di questa disposizione in riferimento all'articolo 135, primo comma, della Costituzione.

«L'art. 135 della Costituzione - si legge nella sentenza - stabilisce che un terzo dei giudici della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative". Si tratta, come è chiaro, di un precetto che ha bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma), quando rinvia, nel successivo art. 137, a una legge costituzionale per quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e alle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima de-

finisce come "emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali".

Da ciò non può dedursi - scrivono i giudici - (...) che questa legge si ponga a un grado diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti, con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di costituzionalità; ma se ne può ricavare soltanto che ad essa è lasciato dal precetto costituzionale, più che non accada nel caso di altri rinvii alla legge così frequenti nella Costituzione, uno spazio più ampio, e che le è assegnato, per la funzione che deve svolgere, un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di attuazione degli Statuti regionali».

Ha ritenuto la Consulta che, «nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c), (...) il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e segnatamente dall'art. 135. Vero è che questo articolo parla di "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed è anche vero che qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma è altrettanto vero che il richiamo è fatto alle magistrature, non già nella loro composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui è affidato il compito di controllare la costituzionalità delle leggi e l'ordinata ed equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si suddivide l'esercizio della sovranità statale. Sicché, limitando la composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di se-

zione, ai vice procuratori generali, al procuratore generale e al presidente della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma costituzionale, ma piuttosto, ha attuato l'intento del Costituente, affidando compito così grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha considerato supremi».

Tuttavia, il quadro normativo di riferimento è significativamente cambiato rispetto a quello presente al legislatore del 1953 e alla Corte costituzionale nella pronuncia del 1963, quando ha ritenuto che le «supreme magistrature», cui è affidato il compito di eleggere i giudici costituzionali, siano identificabili nei collegi definiti «supremi».

Nel frattempo, infatti, il ruolo dei magistrati esclusi dal collegio elettorale della Corte dei conti, referendari e primi referendari, è progressivamente cambiato ed essi svolgono compiti del tutto analoghi a quelli dei consiglieri e dei viceprocuratori generali.

Al riguardo, la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti, nel delineare, all'articolo 10, l'«Ordinamento del personale di magistratura» dispone che «i magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; presidente di Sezione e procuratore generale; consiglieri e vice procuratori generali; primi referendari; referendari», prevedendo che le promozioni a primo referendario «sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario

antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza».

È un passaggio significativo, che ridisegna l'ordinamento della magistratura contabile con abolizione della qualifica di vice referendario alla quale non erano attribuite funzioni giurisdizionali.

Siamo ancora in regime di promozioni «a ruolo chiuso».

Tuttavia la svolta viene dalla legge 13 ottobre 1969, n. 691, (cosiddetta «legge Breganze»), recante norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti, che introduce le cosiddette promozioni «a ruolo aperto», per cui «I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge».

Contestualmente (articolo 11 della legge n.1345 del 1961, «Funzioni dei primi referendari e referendari») è precisato che «I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della

Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti».

Il delineato quadro normativo ha avuto una successiva evoluzione con l'istituzione di sezioni regionali giurisdizionali (decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), e di controllo (legge 5 giugno 2003, n. 131, «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), con ampliamento dei compiti di controllo, estesi alla gestione delle regioni e degli enti locali, nonché con la sopravvenuta funzione consultiva (articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, e successive modificazioni), di estremo interesse per le regioni e gli enti locali che vi riconoscono un ausilio qualificato nella definizione della fase istruttoria dei procedimenti nella quale si renda evidente l'utilità di acquisire l'avviso di una istituzione di antica e consolidata esperienza nelle «materie di contabilità pub-

blica». Nei collegi di controllo, in particolare, sono impegnati, in qualità di relatori sulle deliberazioni che riguardano le contabilità degli enti locali soprattutto referendari e primi referendari che nelle regioni costituiscono il nucleo più consistente di magistrati addetti agli uffici. Ugualmente nelle Sezioni e nelle procure regionali.

Il quadro normativo innanzi richiamato dimostra come sia profondamente mutato l'assetto organizzativo della «suprema magistratura» Corte dei conti e come essa sia, nella sua interezza, definibile con il «supremo collegio», nella accezione che ha convinto il legislatore, nel 1953, ad escludere dal collegio elettorale referendari e primi referendari e la Corte costituzionale, nel 1963, a ritenere quella limitazione non in contrasto con l'articolo 135 della Costituzione.

L'esclusione dei referendari e dei primi referendari dal collegio elettorale del giudice costituzionale la cui scelta spetta alla Corte dei conti, dunque, non è più giustificata, è antistorica.

Conseguentemente la normativa che si propone all'attenzione del Senato sostituisce la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ampliando il collegio elettorale del giudice costituzionale di pertinenza della Corte dei conti includendo in esso i referendari ed i primi referendari.

La delineata riforma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale, i viceprocuratori generali, i primi referendari, i referendari e i sostituti procuratori generali della Corte dei conti».





